

VERBALE DI ACCORDO

In relazione agli accordi preesistenti in materia di prestazioni integrative con particolare riferimento all'intesa del 16 febbraio 1987, Direzione e Consiglio di Fabbrica della RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. hanno proceduto alla prevista verifica dei contenuti della stessa che hanno aggiornato nei seguenti punti:

- a) Avranno diritto alle prestazioni integrative i dipendenti impiegati e operai e i loro familiari a carico. Per familiari a carico si intendono coloro per i quali sussiste il diritto, comprovato da apposita documentazione, alle detrazioni d'imposta previste dall'art. 12, del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) Il diritto alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione all'Azienda delle prescritte autorizzazioni sanitarie e amministrative rilasciate dalle Unità Socio-Sanitarie Locali (U.S.S.L.) o dal medico specialistico attestanti la necessità delle prestazioni, nonché dei documenti attestanti le spese effettivamente sostenute dal dipendente.

Per i tipi di prestazione non erogati dall'Ente pubblico, ma comunque autorizzati dall'U.S.S.L., il dipendente dovrà presentare all'Azienda un parere sanitario favorevole alla concessione unitamente ai documenti attestanti le spese effettivamente sostenute.

Osservate le condizioni sopra descritte, l'Azienda erogherà le prestazioni integrative in base al seguente schema riferito ai tipi di prestazioni integrabili e alle misure di intervento.

1) CURE BALNEOTERMALI E IDROPINICHE

Dietro presentazione della documentazione specificata al punto b), purché non effettuate in forma diretta, cioè a totale carico I.N.P.S., il trattamento termale, per determinare l'intervento dell'Azienda, non potrà essere inferiore a 10 giorni e non potrà essere superiore a 14 giorni di calendario.

Per i dipendenti il periodo corrispondente alla cura deve essere goduto come FERIE. Non è ammessa la coincidenza del trattamento di malattia con il periodo di cura termale.

Per avere diritto alla prestazione integrativa il dipendente dovrà presentare all'Azienda la seguente documentazione:

- a) Fattura dell'albergo, della pensione o comunque delle locazioni con l'indicazione della data di arrivo e di partenza e del numero dei giorni di effettivo soggiorno, comprensive di I.V.A..
- b) Scontrini di viaggio di andata e ritorno (territ.nazionale).

Verranno rimborsate:

per cure idropiniche L. 42.000; per fangoterapie L. 48.000 giornaliere per il soggiorno più le spese ferroviarie in SECONDA classe.

Per le cure termali di fangoterapia verranno inoltre rimborsate L. 4.500 per ogni massaggio indicato nella documentazione prevista. Non è consentita la ripetizione della prestazione per la stessa forma morbosa o per una forma morbosa diversa nell'arco dell'anno solare.

2) OCCHIALI

Dietro presentazione della documentazione specificata al punto b), il rimborso della spesa sostenuta verrà effettuato come segue:

diottrie da 0,20 a 4	L.	60.000
diottrie da 4,25 a 6	L.	85.000
diottrie da 6,25 in poi	L.	108.000
bifocali da 0,20 a 4	L.	85.000
bifocali da 4,25 a 6	L.	108.000
bifocali da 6,25 in poi	L.	144.000

Gli importi di cui sopra si intendono per ogni lente e verranno aumentati del 25 % per le lenti acriliche infrangibili concesse ai bambini fino ai 12 anni.

Per lenti a contatto verrà rimborsato l'importo di L. 240.000 a lente.

Per la montatura verranno rimborsate L. 95.000.

La concessione del rimborso per lenti e montatura è ammessa nei casi in cui, a seguito di accertamento clinico, si rende necessario migliorare la funzione visiva.

Il concorso integrativo può essere nuovamente accordato ad ogni modificazione del visus accertata clinicamente o comunque qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente autorizzazione.

3) SCARPE ORTOPEDICHE/PLANTARE

Dietro presentazione della documentazione specificata al punto b), il rimborso della spesa sostenuta verrà effettuato nella misura di L. 145.000 per ogni paio di scarpe ortopediche.

4) PROTESI DENTARIE

Dietro presentazione della documentazione specificata al punto b), il rimborso della spesa sostenuta verrà effettuato come segue:

per ogni dente	L.	156.000
per ogni capsula	L.	78.000
per ogni protesi completa arcata	L.	455.000

La concessione del rimborso è ammessa senza alcuna limitazione del numero dei denti mancanti.

Il concorso integrativo può essere nuovamente accordato qualora siano intervenute modificazioni anatomiche, clinicamente accertate, della cavità orale o comunque qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente autorizzazione.

Per gli apparecchi di correzione delle disfunzioni dell'apparato masticatorio connesso ad anormale sviluppo delle arcate dentarie, ortodonzia, il concorso integrativo di L. 1.200.000 verrà concesso solamente una volta.

5) TRATTAMENTO DI MALATTIA

Per gli operai che risulteranno in malattia dopo il 180° giorno come specificato dalle vigenti disposizioni sia contrattuali, sia dalla normativa I.N.P.S. che regola il trattamento di malattia (vedi circolare I.N.P.S. del 28-1-81), viene concessa, a partire dal 181° giorno e fino al 360°, una integrazione pari al 50 % della retribuzione.

I contenuti della presente intesa verranno verificati dalle parti nel primo semestre del 1993.

Per tutto quanto non variato dalla presente intesa, resta in vigore l'accordo 16-2-1987 che viene pertanto integralmente richiamato, confermato e allegato.

Milano, 1 giugno 1992

Carolei
Hwz

Paul Cyne Hill
Roberto Pivato
Gian Tull
Jampelen